

D.Lgs. 139/2015

Le modifiche al Codice Civile e ai principi OIC

A. Quagli, UniGe



Agenda

1. Postulato della rilevanza e della prevalenza della sostanza sulla forma
2. Rendiconto finanziario
3. Modifiche schemi SP e CE
4. Conti d'ordine
5. Nota integrativa
6. Bilanci in forma abbreviata
7. Bilanci microimprese
8. Cambiamenti criteri di valutazione

Postulati della rilevanza informativa e della prevalenza della sostanza sulla forma

- Rilevanza informativa: art. 2423/4°: «Non occorre rispettare gli obblighi in tema di rilevazione, valutazione, presentazione e informativa quando la loro osservanza abbia effetti irrilevanti al fine di dare una rappresentazione veritiera e corretta. Rimangono fermi gli obblighi in tema di regolare tenuta delle scritture contabili. Le società illustrano nella nota integrativa i criteri con i quali hanno dato attuazione alla presente disposizione
- art.2423-bis/1°,1 «nonché tenendo conto della funzione economica dell'elemento dell'attivo o del passivo considerato» è sostituita adesso dall'espressione che “la rilevazione e la presentazione delle voci è effettuata tenendo conto della sostanza dell'operazione o del contratto»

Obbligo di redazione del rendiconto finanziario

- Gli amministratori devono redigere il bilancio di esercizio, costituito dallo stato patrimoniale, dal conto economico, dal rendiconto finanziario e dalla nota integrativa (art. 2423, primo comma, c.c.).

Casi di esonero dall'obbligo di redazione del rendiconto finanziario

- Le società che redigono il bilancio in forma abbreviata sono esonerate dalla redazione del rendiconto finanziario (art. 2435 bis, secondo comma, c.c.)
- Le micro-impresе sono esonerate dalla redazione del rendiconto finanziario (art. 2435 ter, secondo comma, c.c.)

Rendiconto finanziario: contenuti

- Nuovo 2425-ter: *«Dal rendiconto finanziario risultano, per l'esercizio a cui è riferito il bilancio e per quello precedente, l'ammontare e la composizione delle disponibilità liquide, all'inizio e alla fine dell'esercizio, ed i flussi finanziari dell'esercizio derivanti dall'attività operativa, da quella di investimento, da quella di finanziamento, ivi comprese, con autonoma indicazione, le operazioni con i soci*

Modifiche schemi SP

- Scompaiono Costi di ricerca e Costi di pubblicità
- Scompaiono Azioni proprie e Riserva per acquisto azioni proprie; arriva «X - Riserva negativa per azioni proprie in portafoglio»
- Arrivano immobilizzazioni finanziarie “4) strumenti finanziari derivati attivi”, e nell’attivo circolante, tra i crediti, “5) strumenti finanziari derivati attivi», sostituendo le voci destinate alle azioni proprie
- Tra i fondi del passivo, sezione C), “3) strumenti finanziari derivati passivi”.
- Entra nel netto “VII - Riserva per operazioni di copertura dei flussi finanziari attesi”

Modifiche schemi SP

- Scompare aggio e/o il disaggio su prestiti obbligazionari dai ratei e risconti
- Tra le partecipazioni immobilizzate, nuova voce 1 d) partecipazioni in imprese sottoposte al controllo delle controllanti”,
- Tra i crediti immobilizzati, nuova voce 2 d) crediti verso imprese sottoposte al controllo delle controllante,
- Tra le partecipazioni circolanti, nuova voce “3 -bis) partecipazioni in imprese sottoposte al controllo delle controllanti”,
- Tra i debiti, nuova voce 11 -bis) debiti verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti

Modifiche schemi CE

- Scompare area straordinaria: in nota (modifica art. 2427 n. 13) indicare l'importo e la natura dei singoli elementi di ricavo o di costo di entità o incidenza eccezionali
- aree C e D,
 - voce C.15 cambia in: “15) proventi da partecipazioni, con separata indicazione di quelli relativi a imprese controllate e collegate e di quelli relativi a controllanti **e a imprese sottoposte al controllo di queste ultime**»,
 - voce C.16 a) “ da crediti iscritti nelle immobilizzazioni, con separata indicazione di quelli da imprese controllate e collegate, di quelli da controllanti **e da imprese sottoposte al controllo di queste ultime**»;
 - voce C.16 d): “proventi diversi dai precedenti, con separata indicazione di quelli da imprese controllate e collegate, di quelli da controllanti **e da imprese sottoposte al controllo di queste ultime**”;
- D. 18 è aggiunta la sottovoce “d) di strumenti finanziari derivati»;
- D. 19 è aggiunta la sottovoce d) di strumenti finanziari derivati».

Conti ordine

- Scompaiono conti d'ordine: in nota (2427, 9) descrivere “importo complessivo degli impegni, delle garanzie e **delle passività potenziali** non risultanti dallo stato patrimoniale, con indicazione della natura delle garanzie reali prestate; gli impegni esistenti in materia di trattamento di quiescenza e simili, nonché gli impegni assunti nei confronti di imprese controllate, collegate, nonché controllanti e imprese sottoposte al controllo di quest'ultime sono distintamente indicati

Nota integrativa (1)

- Eliminazione riferimento a «solo se significativi» per dettagli su
 - 7) ratei e risconti attivi e passivi, altri fondi dello stato patrimoniale, e altre riserve;
 - 10) ripartizione ricavi secondo categorie di attività e aree geografiche;
 - n. 22-bis) operazioni realizzate con parti correlate
- 16) remunerazioni a amministratori e sindaci: dichiarati anche le eventuali “anticipazioni e dei crediti concessi, precisando il tasso d’interesse, le principali condizioni e gli importi eventualmente rimborsati, cancellati o oggetto di rinuncia, nonché gli impegni assunti per loro conto per effetto di garanzie di qualsiasi tipo prestata
- 22) natura e l’effetto patrimoniale, finanziario ed economico dei fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura dell’esercizio, non più in relazione sulla gestione
- 22-septies) che riguarda “la proposta di destinazione degli utili o di copertura delle perdite

Nota integrativa (2)

- nuovo 22-quinquies), «il nome e la sede legale dell'impresa che redige il bilancio consolidato dell'insieme più grande di imprese di cui l'impresa fa parte in quanto impresa controllata, nonché il luogo in cui è disponibile la copia del bilancio consolidato»
- nuovo 22-sexies), «il nome e la sede legale dell'impresa che redige il bilancio consolidato dell'insieme più piccolo di imprese di cui l'impresa fa parte in quanto impresa controllata nonché il luogo in cui è disponibile la copia del bilancio consolidato».

Nota integrativa - art. 2427-bis (3)

- Al primo comma, numero 1), si richiede che per i derivati siano specificati anche:
 - - i «*termini e le condizioni significative che possono influenzare l'importo, le scadenze e la certezza dei flussi finanziari futuri*»;
 - - «*gli assunti fondamentali su cui si basano i modelli e le tecniche di valutazione, qualora il fair value non sia stato determinato sulla base di evidenze di mercato*»;
 - - «*le “variazioni di valore iscritte direttamente nel conto economico, nonché quelle imputate alle riserve di patrimonio netto*»;
 - - «*una tabella che indichi i movimenti delle riserve di fair value avvenuti nell'esercizio*».

Bilanci in forma abbreviata

Resta limite noto:

- 1) totale dell'attivo dello stato patrimoniale: 4.400.000 euro;
 - 2) ricavi delle vendite e delle prestazioni: 8.800.000 euro;
 - 3) dipendenti occupati in media durante l'esercizio: 50 unità.
-
- per i criteri di valutazione, possono valutare senza applicare quindi la regola del costo ammortizzato, ma devono iscrivere comunque i derivati.
 - per gli schemi, le società che redigono tale bilancio sono esonerate dall'obbligo di presentare il rendiconto finanziario

Microimprese

- Nuovo 2435-ter: società di cui all'articolo 2435 -bis che nel primo esercizio o, successivamente, per due esercizi consecutivi, non abbiano superato due dei seguenti limiti:
 - 1) totale dell'attivo dello stato patrimoniale: 175.000 euro;
 - 2) ricavi delle vendite e delle prestazioni: 350.000 euro;
 - 3) dipendenti occupati in media durante l'esercizio: 5 unità.
- Schemi di bilancio e criteri di valutazione sono quelli di art. 2435 –bis con snellimenti in quanto esonerate
 - dalla redazione del rendiconto finanziario,
 - della nota integrativa quando in calce allo stato patrimoniale risultino le informazioni previste dal primo comma dell'articolo 2427, numeri 9 (impegni non risultanti in bilancio) e 16 (compensi ad organi sociali).
 - dalla relazione sulla gestione quando in calce allo stato patrimoniale risultino le informazioni richieste dai numeri 3) e 4) dell'articolo 2428 (movimenti nel numero di azioni proprie e di controllanti

Cambiamenti criteri di valutazione

- Costi di ricerca, sviluppo e pubblicità
- Avviamento
- Derivati
- Costo ammortizzato
- Partecipazioni (metodo del patrimonio netto)
- Valutazioni a valore costante
- Poste valuta estera
- Fondi

Costi di ricerca, sviluppo e pubblicità

- I costi di ricerca e di pubblicità non sono più capitalizzabili
- 2426, 5) i costi di impianto e di ampliamento e i costi di sviluppo aventi utilità pluriennale possono essere iscritti nell'attivo con il consenso, ove esistente, del collegio sindacale. I costi di impianto e ampliamento devono essere ammortizzati entro un periodo non superiore a cinque anni. **I costi di sviluppo sono ammortizzati secondo la loro vita utile; nei casi eccezionali in cui non è possibile stimarne attendibilmente la vita utile, sono ammortizzati entro un periodo non superiore a cinque anni.** Fino a che l'ammortamento dei costi di impianto e ampliamento e di sviluppo non è completato possono essere distribuiti dividendi solo se residuano riserve disponibili sufficienti a coprire l'ammontare dei costi non ammortizzati

Avviamento

- Art. 2426, 3): Impossibilità di compiere rivalutazioni di ripristino per l'avviamento svalutato
- art. 2426, 6): ammortamento avviamento “è effettuato secondo la sua vita utile; nei casi eccezionali in cui non è possibile stimarne attendibilmente la vita utile, è ammortizzato entro un periodo non superiore a dieci anni. Nella nota integrativa è fornita una spiegazione del periodo di ammortamento dell'avviamento»
- Possibilità per avviamento esistente al 1/1/2016 proseguire con vecchio criterio di ammortamento

Derivati e fair value

Vanno iscritti in bilancio in base al loro fair value, con variazione di fair value a CE (a meno che si tratti di operazioni di copertura)

Se il derivato copre il rischio di variazione dei flussi finanziari attesi o di un'operazione programmata, la variazione di fair value è imputata a una riserva di patrimonio netto. Questa riserva è "girata" a CE nella misura e nei tempi corrispondenti al verificarsi dei flussi di cassa dello strumento coperto.

Gli elementi oggetto di copertura dei rischi sulle variazioni dei tassi di interesse, tassi di cambio, rischio prezzi e rischio di credito sono valutati simmetricamente allo strumento derivato di copertura, con effetti nel conto economico

Abolizione capitalizzazione oneri accessori su finanziamenti

- Con il metodo del costo ammortizzato, per i debiti, scompariranno dallo stato patrimoniale buona parte degli oneri accessori (iscritti nelle altre immobilizzazioni immateriali)

Criterio del costo ammortizzato, aggi e disaggi

- Valido per tutti i crediti e di tutti i debiti (art. 2426, n. 8) e dei titoli obbligazionari immobilizzati (art. 2426, n. 1)
- All'1/1/2016 possibilità non applicarlo per elementi che non «hanno ancora esaurito i loro effetti»
- Aggi e disaggi su prestiti scompaiono come valutazione autonoma; la loro imputazione a CE avviene con metodo interesse effettivo
- Si deve calcolare tasso di interesse effettivo del debito/credito/titolo e applicarlo quindi per valutare debito/credito

Esempio costo ammortizzato - titoli

Titolo nominali 100.000, acquisto corso secco 95.900, cedola annuale 6% rimborso dopo cinque anni

1) Anno	2) Flussi entrata/uscita	3) Interesse (5*TIR)	4) Differenza tra Interesse (3) e cedola (2)	5) Costo ammortizzato
0				
1	- 95.900			95.900,00
2	6.000	6.712,95	712,95	96.612,95
3	6.000	6.762,86	762,86	97,375,81
4	6.000	6.816,26	816,26	98.192,07
5	6.000	6.873,40	873,40	99.065,47
	106.000	6.934,53	934,53	0
	TIR = 7,00%		Totale = 4.100	

Esempio costo ammortizzato - crediti

Finanziamento di 1.000, tasso 10%, commissione “up-front” 5%. Il tasso effettivo di rendimento che uguaglia i flussi di cassa futuri al costo di 950 (1.000-50 commissioni) è 11,37%. L’incasso anticipato della commissione riduce il costo iniziale, che sarà “ammortizzato” rilevando un maggior interesse effettivo

1000	10%	0,1137
	int	va
1 anno	100	90
2 anno	100	81
3 anno	100	72
4 anno	100	65
5 anno	1100	642
	1500	950

	inizio anno	int. Eff.	incassi	fine anno
1 anno	950	108	100	958
2 anno	958	109	100	967
3 anno	967	110	100	977
4 anno	977	111	100	988
5 anno	988	112	1100	0

Costo ammortizzato e svalutazioni

- Ipotesi: a fine del 3° anno non si incassa interessi di 100 e si stima che l'unico incasso sia al 5° anno per il solo capitale 1.000. A fine 3° anno il costo ammortizzato è di 806 e determinerà una svalutazione. La rettifica di 271 è la differenza tra il costo a fine esercizio di 1.077 e il valore attualizzato degli incassi stimati, con uso dell'originario tasso effettivo. In seguito si userà tale tasso effettivo sul costo rettificato.

	incassi	va
3 anno	0	0
4 anno	0	0
5 anno	1000	806
	1000	806

	inizio anno	int. Eff.	incassi	fine anno	diminuz.
1 anno	950	108	100	958	
2 anno	958	109	100	967	
3 anno	967	110	0	1077	-271
4 anno	806	92	0	898	
5 anno	898	102	1000	0	

COSTO AMMORTIZZATO E FATTORE TEMPORALE: esempio

- Alfa concede finanziamento a controllata Beta per euro 5.000 alle seguenti condizioni: tasso: infruttifero; scadenza: unica soluzione dopo 5 anni; spese perizia, imposte, consulenti 500; tasso di mercato = 5%
- 1) Si procede a determinare il valore attuale del credito sulla base del tasso di mercato = $5.000/(1,05)^5 = 3.917,63$.
 - 2) Si aggiungono costi di transazione per 500 = 4.417,63
 - 3) Si calcola il tasso di interesse effettivo ossia il tasso che eguaglia i flussi di cassa futuri (5.000) al costo iniziale (4.417,63) = 3% (TIR).

Tempo	Flussi	Interessi	Credito
0	-4417,63		
1	0	110,7772	4528,407
2	0	113,5551	4641,962
3	0	116,4026	4758,365
4	0	119,3215	4877,686
5	5000	122,3136	5000
TIR	3%		

COSTO AMMORTIZZATO E FATTORE TEMPORALE

La differenza di 582,37 (5.500,00-4.417,63), tra il costo ammortizzato iniziale calcolato senza considerare l'effetto dell'attualizzazione (5.500) e il valore di rilevazione iniziale pari al valore attuale del credito più i costi di transazione (4.417,63), è rilevata tra gli oneri finanziari di conto economico al momento della rilevazione iniziale, salvo che la *sostanza dell'operazione o del contratto* non inducano ad attribuire a tale componente una diversa natura e quindi un diverso trattamento contabile.

<i>Credito</i>	<i>4.417,63</i>	
<i>Interessi passivi</i>	<i>582,37</i>	
<i>Banca</i>		<i>5.000</i>

Ad esempio, se prestito è fatto nell'interesse di Alfa come socio, vi è la possibilità considerarlo ad aumento del costo della partecipazione per Alfa e del patrimonio netto per Beta

Partecipazioni

- Art. 2426, 4) definizione data per calcolo patrimonio netto della partecipazione in controllata o collegata ai fini del metodo del patrimonio netto: patrimonio netto rispetto al quale calcolare la differenza è quello «riferito alla data di acquisizione o risultante dall'ultimo bilancio dell'impresa controllata o collegata»

Valutazione a valore costante

- eliminato 2426, 12): “le attrezzature industriali e commerciali, le materie prime, sussidiarie e di consumo, possono essere iscritte nell'attivo ad un valore costante qualora siano costantemente rinnovate, e complessivamente di scarsa importanza in rapporto all'attivo di bilancio, sempreché non si abbiano variazioni sensibili nella loro entità, valore e composizione”
- Ma «rientra dalla finestra» come applicazione del principio della irrilevanza informativa

Poste in valuta estera

- Viene introdotto il concetto di poste monetarie/non monetarie al fine delle conversioni
 - le attività e passività monetarie in valuta sono iscritte al cambio a pronti alla data di chiusura dell'esercizio; i conseguenti utili o perdite su cambi devono essere imputati al conto economico e l'eventuale utile netto è accantonato in apposita riserva non distribuibile fino al realizzo.
 - Le attività e passività in valuta non monetarie devono essere iscritte al cambio vigente al momento del loro acquisto;

Fondi spese

- Introdotta possibilità attualizzazione in caso di fondi oneri (non rischi) con orizzonte temporale tale da generare un effetto significativo